LE PRONUNCE

PROGETTO SPECIFICO

Nelle co.co.co., l'assenza dell'elemento costitutivo (il progetto) ex articolo 69, comma 1, ricorre sia quando manca la prova della pattuizione di alcun progetto, sia quando il progetto pattuito risulta privo delle caratteristiche essenziali: specificità e autonomia. In questi casi, è automatica la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua costituzione.
Cassazione, sentenza n. 13522 del 20 maggio 2019

NO ALLA GENERICITÀ

Nelle collaborazioni in base al Dlgs 276/2003 è necessaria l'individuazione di un preciso progetto, che non può essere definito in maniera generica e sintetica, bensì deve caratterizzarsi per specificità e autonomia. La sanzione in cui può incorrere il datore di lavoro risiede nell'automatica conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
Cassazione, sentenza 12529 del 10 maggio 2019

IL RISULTATO FINALE

Il progetto definito dalle parti, in un contratto di Co.co.co., non deve consistere in un'attività eccezionale, originale o diversa rispetto all'attività ordinaria di impresa. Deve però caratterizzarsi in un'attività produttiva – chiaramente descritta e identificata – funzionalmente legata a un risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.
Cassazione, sentenza 9274 del 3 aprile 2019

PROGETTO COSTITUTIVO

Il contratto di Co.co.co. rappresenta una forma di lavoro autonomo, nell'ambito della quale la definizione di un progetto specifico è un elemento costitutivo. Non è sufficiente riproporre l'oggetto sociale dell'impresa, né prevedere prestazioni a carico del lavoratore coincidenti con l'ordinaria attività aziendale. All'ipotesi della totale assenza di un progetto si equipara il caso in cui siano assenti la specificità e l'autonomia.
Cassazione, sentenza 27956 del 31 ottobre 2018

LA PROVA È DEL DATORE

L'onere di provare l'esistenza di un progetto specifico nell'ambito dei Co.co.co. grava sul datore di lavoro, che è chiamato a dimostrarne anche la specificità. Nel progetto deve essere delimitato il perimetro dei compiti affidati al collaboratore e il collegamento a un risultato. Se si accerta la violazione di tali principi, è applicabile ope legis la disciplina del lavoro subordinato. La conversione ha luogo anche se la collaborazione si dimostra autonoma.
Corte d'appello di Roma, sentenza del 26 ottobre 2018